

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PAPINI"

di Scuola infanzia, primaria e Sec. di I Grado
Castelnuovo Berardenga – Gaiole in Chianti e Radda in Chianti
53019 - Castelnuovo Berardenga – (SIENA)

53019 - Castelnuovo Berardenga — (SIENA) via Crete Senesi, 22 - Tel.0577-351200 siic80900g@istruzione.it - siic80900g@pec.istruzione.it



I.C."G. PAPINI"-CASTELNUOVO BERARDENGA Prot. 0000940 del 30/01/2025 VII (Uscita) Agli Atti della scuola Al Sito epc

Ambito Territoriale Provincia di Siena

OGGETTO DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA INTERPELLO per l'individuazione di personale docente i dell'istituto comprensivo GIOVANNI PAPINI - SCUOLA PRIMARIA POSTO SOSTEGNO SUPPLENZA BREVE

VISTA l'O.M. n. 114 del 10/06/2024 "Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e d'istituto e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo"

VISTO in particolare l'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo;

VISTA la nota ministeriale prot.n. AOODGPER/115135 del 25.07.2024, avente ad oggetto "Anno scolastico 2024/2025 - Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A";

VISTE le graduatorie di istituto aggiornate per l'a.s. in corso, attraverso la piattaforma "POLIS Istanze online" predisposta dal Ministero dell'Istruzione e pubblicate nella sezione Amministrazione Trasparente di questo Istituto;

CONSIDERATO che gli scorrimenti delle graduatorie di Istituto e degli istituti viciniori effettuati ai sensi della normativa non hanno consentito l'individuazione di uno o più docenti ed essendo le stesse esaurite;

CONSIDERATA la necessità di reperire docenti in possesso di requisiti professionali e di titoli che permettano l'insegnamento in oggetto e la realizzazione del piano di inclusività dell'istituto insieme ai singoli PEI;

VISTO il comma 333 dell'art.1 della Legge 190/2014, che dispone: "Ferme restando la tutela e la garanzia dell'offerta formativa, a decorrere dal 1 settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al personale docente per il primo giorno di assenza"

VISTA la nota del MIUR prot.2116 del 30/9/2015 che richiama l'attenzione su "tutela e garanzia dell'offerta formativa", fatte salve dal comma 333 su citato;

CONSIDERATA la necessità di garantire la piena realizzazione del PTOF e gli obiettivi previsti nel PDM e RAV ;

VISTO che questa istituzione scolastica potrebbe, nel corso del corrente anno scolastico 2024/25, individuare e nominare personale docente ai sensi dell'art. 13, comma 23 dell'O.M. n. 88/2024 e tenuto conto delle esigenze di celerità espresse dall'art. 11, comma 4 dell'Ordinanza citata, e che quindi si renderà necessario provvedere, al reperimento di candidati disponibili ad accettare supplenze di durata e orario variabile, riferite ai posti di sostegno nei plessi dell'istituzione scolastica stessa.

VISTO il risultato della valutazione e graduazione delle istanze pervenute, in relazione ai criteri individuati , al fine di comporre una elenco di personale docente valido per l'A.S 24/25 per il conferimento di supplenze brevi e saltuarie o per posti che dovessero rendersi disponibili nel corso dell'anno scolastico;

VISTO in particolare l'interpello 683 del 25/01/2025 volto alla selezione di un docente per una supplenza BREVE fino al 06/10/25 o fino al rientro del titolare;

VISTI i criteri di priorità che tengono conto di quanto stabilito dall'OM n. 114 del 10/06/2024

POSTO SOSTEGNO PRIMARIA

- 1. Possesso del titolo di SPECIALIZZAZIONE SUL SOSTEGNO (criterio di priorità)
- 2. Iscrizione e frequenza di un percorso di specializzazione sul sostegno (criterio di priorità)
- 3. Aver già maturato esperienza sul SOSTEGNO presso questo o altri istituti scolastici nell'insegnamento del medesimo grado (SCUOLA PRIMARIA);
- 4. Laurea in Scienze della Formazione;
- 5. Iscrizione al quinto, quarto, terzo anno di Scienze della Formazione, avendo già conseguito 90 CFU:
- 6. Possesso di Laurea in scienze dell'educazione, Pedagogia Clinica o Psicologia;
- 7. Possesso di titolo affine a quella previsti al precedente punto 1;

Si pubblica la graduatoria dei docenti ammessi alla costituzione dell'elenco

Graduatoria primaria sostegno							
		PRECEDENZA TITOLO SOSTEGNO anche in corso di conseguimento	Precedenza continuità su classe/alunno	titolo di studio	esperienze come docente SOSTEGNO nella scuola in anni scolastici	Titolo di accesso area formazione, educazione, psicologia e pedagogia	
				Laurea in			
1	Ensoli Andrea	si	no	Linguistica moderna	2	no	
2	Spanò Angelica	si	no	laurea in psicologia clinica	no	si	
3	SCARPELLI MARIKA	no	si	diploma di laurea triennale sc edu e form	2	si	
istanze non ammesse							
	Bernardi Carolina	esclusione per mancanza requisiti formali					
	Fasulo Laura	esclusione per mancanza requisiti formali					
	Busillo Alessandra	esclusione per mancanza requisiti formali					
	Luxich Martino esclusione per mancanza requisiti formali						

Gori Valentina	esclusione per mancanza requisiti formali
Proietti Maria	
Domenica	esclusione per mancanza requisiti formali
Pucci Giulia	esclusione per mancanza requisiti formali
Bernardi Carolina	esclusione per mancanza requisiti formali
Fasulo Laura	esclusione per mancanza requisiti formali
Busillo Alessandra	esclusione per mancanza requisiti formali
Luxich Martino	esclusione per mancanza requisiti formali
Gori Valentina	esclusione per mancanza requisiti formali

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Maria Antonia Manetta

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.